



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 458/17/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' EXPRESS GROUP PER LA
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI AL RILASCIO DELLA
LICENZA INDIVIDUALE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, (di seguito denominato Regolamento sanzioni), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, del 11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, MISE) del 29 luglio 2015, recante “*Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” e, in particolare, l’art. 4, comma 2, ove si prevede che “*La licenza individuale non può essere ceduta a terzi senza il previo consenso del Ministero. Il soggetto interessato al subentro deve essere in possesso dei requisiti, delle informazioni e dei documenti di cui al precedente articolo 2 e presentare la relativa documentazione*”;

VISTA la nota di riscontro del MISE del 14 febbraio 2017, avente ad oggetto “*Richiesta di informazioni*”;

CONSIDERATO che Express Group S.r.l. non si è avvalsa, nell’ambito del procedimento sanzionatorio, né della facoltà di presentare memorie difensive, né della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO l’atto di contestazione n. 15/17/DSP del 13 luglio 2017, notificato a Express Group in pari data;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Nell’ambito dell’attività di vigilanza condotta dall’Ufficio Monitoraggio e Vigilanza della Direzione dei Servizi Postali, sul tema del possesso dei necessari titoli abilitativi da parte di soggetti che forniscono al pubblico servizi postali, in data 18 novembre 2016, è stata inoltrata una richiesta di informazioni alla società Express Group.

In data 16 dicembre 2016, la società Express Group ha rappresentato, in primo luogo, di essere un operatore postale in possesso di licenza individuale (come del resto, confermato dal MISE con nota del 14 febbraio 2017); in secondo luogo, di aver stipulato, in data 29 novembre 2016, un “contratto di concessione di licenza” con la società Service M2, ai fini dello svolgimento da parte di quest’ultima, di servizi postali, quali l’attività di raccolta delle cartoline postali turistiche sulle quali sono apposti gli stickers con logo Friendpost e la relativa attività di inoltro al proprio centro di raccolta ai fini dello smistamento.

La società Service M2, pertanto, svolge servizi postali, abusivamente, in assenza di un titolo abilitativo evidentemente confidando nella legittimità del contratto di concessione di licenza che, invece, è radicalmente nullo, in quanto contrario ai principi e alla disciplina in materia di rilascio dei titoli abilitativi nel settore postale (citata delibera n. 129/15/CONS e *Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*).

L’aver affidato a Service M2, attraverso un contratto nullo – una concessione di licenza – lo svolgimento di servizi postali, costituisce una violazione dell’art. 5 del d.lgs.

n. 261/1999 e dell'art. 3 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" di cui all'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 6, del d.lgs n. 261/99.

Alla luce dei rilevanti poteri di ingerenza attribuiti alla società Express Group nei confronti della società Service M2, evidentemente desumibili dal contratto in essere tra le parti, tra cui la possibilità da parte di Express Group di effettuare in qualsiasi momento verifiche contabili, di svolgere controlli tecnici e qualitativi sui prodotti, di ispezionare i locali, nei confronti di Service M2, si ritiene che Express Group medesima sia responsabile anche dell'esercizio abusivo di attività postale da parte di Service M2, in violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" di cui all'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.lgs n. 261/99.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

La Parte, a seguito della contestazione, non ha ritenuto di aggiungere nessun elemento istruttorio utile ai fini della definizione del procedimento, né ha respinto gli elementi di fatto e di diritto oggetto di contestazione fornendo argomentazioni a propria difesa.

Si ritiene, pertanto, di confermare i contenuti e le conclusioni dell'atto di contestazione.

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la condotta tenuta dalla società danneggia gli operatori concorrenti che esercitano la medesima attività di operatore postale nel rispetto delle disposizioni normative di settore e incentiva l'ingresso di eventuali nuovi operatori postali in elusione della normativa prevista in materia, anche con riguardo al pagamento del corrispettivo per il rilascio del titolo abilitativo e al versamento dei contributi annuali.

B. Opera svolta dall'agente

Con riferimento all'opera svolta dall'agente va considerato che la Società, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, non risulta essersi attivata al fine di eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa e non ha avuto cura neanche di presentare le proprie difese.

C. Personalità dell'agente

Alla Società non risultano essere state irrogate, in precedenza, sanzioni da questa Autorità. In base alle informazioni contenute nella visura camerale ordinaria, aggiornata al 30 giugno 2017, la società è dotata di quattro unità di personale.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'interessato, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto.

In particolare, l'analisi del conto economico relativo al bilancio di esercizio per l'anno 2016, estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, evidenzia ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) per un valore di euro 56.325,00 (cinquantaseimilatrecentoventicinque/00).

Se è vero, infatti, che il fatturato ricavabile dal conto economico relativo all'ultimo bilancio di esercizio disponibile non è di entità significativa, è tuttavia verosimile che, come previsto dal contratto, attraverso il versamento da parte di Service M2 nei confronti di Express Group di una parte dell'importo (*royalties*) del fatturato annuo conseguito per i pezzi venduti per Express Group medesima, il volume di affari conseguito giustifichi l'ammontare della sanzione.

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società Express Group, con sede legale in Novara, via Monte Nero 16, ha violato l'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e l'art. 3 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" di cui all'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo n. 261/1999;

ORDINA

alla società Express Group, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

INGIUNGE

alla società Express Group di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera*

n. 458/17/CONS.”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 458/17/CONS*”.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi